LARA GIOVANNINI CONSULENTE DEL LAVORO

 VIA SANDRO PERTINI 32 TEL 051 454116

 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) FAX 051 455795

 A TUTTI I CLIENTI

 LORO SEDE

San Lazzaro di Savena, 1 Marzo 2019

 **CIRCOLARE N.3: “CONGEDO DI PATERNITA’: LE NOVITA’ PER L’ANNO 2019”**

Il comma 278 della legge n. 145/2018, “Bilancio di previsione dello Stato”, ha prorogato per l’anno 2019, con alcune modifiche, **il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente**.

Più precisamente, il congedo è utilizzabile

* per i figli nati, adottati o affidati dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**;
* nella misura di **5 giorni** (a differenza dei 4 in vigore sino al 31 dicembre 2018);
* **entro 5 mesi** dalla nascita oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale.

Oltre al congedo obbligatorio, anche per l’anno 2019 è possibile per il lavoratore padre fruire del **congedo facoltativo**, della durata di 1 giorno, previo accordo con la **madre** e in **sostituzione** di una giornata di **astensione obbligatoria** spettante a quest’ultima.

L’INPS, con **il Messaggio 591 del 13 febbraio 2019**, ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle istanze.

 IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL 2019

 Per i figli nati/adottati o affidati nel 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

* un **congedo obbligatorio** della durata di **5 giorni**, da godere anche **non continuativamente**;
* un **congedo facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre e in **sostituzione** di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **primi 5 mesi** decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

 Per i figli nati/affidati/adottati **nel corso dell’anno 2018**, anche se i 5 mesi successivi all’evento ricadono nei primi mesi del 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio **nella misura di 4 giorni**.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

**Trattamento economico e normativo**

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta **un’indennità giornaliera a carico** **INPS**, pari al **100% della retribuzione** (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

Analogamente alle altre prestazioni a carico INPS, l’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento normativo e previdenziale del congedo in esame

(sia obbligatorio che facoltativo), il Decreto 22 Dicembre 2012 del Ministero del Lavoro richiama le disposizione previste dagli articoli 29 e 30 del D.Lgs. n. 151/2001.

Di conseguenza:

* i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere **computati** nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie;
* per usufruire dei giorni di congedo **non è richiesta**, in costanza di rapporto di lavoro, **alcuna anzianità contributiva** pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Infine si ricorda che le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) **non possono essere frazionate ad ore.**

**Trattamento previdenziale**

Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 D.Lgs. n. 151/2001 che disciplina il trattamento previdenziale (**contributi figurativi**), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro, sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto.

MODALITA’ DI UTILIZZO

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a **comunicare in forma scritta** al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

In caso di richiesta del c**ongedo facoltativo**, il lavoratore deve **allegare** alla domanda la **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche **dal datore di lavoro della madre.**

In allegato alla circolare si forniscono i fac-simile della richiesta da parte del padre lavoratore del:

* CONGEDO OBBLIGATORIO **(ALLEGATO 1)**
* CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO, CON RELATIVA RINUNCIA DELLA MADRE **(ALLEGATO 2)**.

Per beneficiare del congedo obbligatorio e facoltativo, l’INPS ricorda che:

* i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’istituto devono presentare autonoma domanda allo stesso;
* tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono solo comunicare in forma scritta l’assenza, senza necessità di presentare domanda all’INPS.

In tale ultimo caso, infatti, sono i datori di lavoro che comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.

 Rimanendo a disposizione per chiarimenti, cordialmente salutiamo.

 *Studio Giovannini Lara*

P. IVA 01630701207 - CF.: GVNLRA68H46G467Q